



Prot. N. 6641

Roma lì, 30 marzo 2012

**Pres. Giovanni TAMBURINO**  
Capo del DAP

**Dr. Riccardo TURRINI VITA**  
Direttore Generale del Personale DAP  
**ROMA**

**Dott.ssa Bruna BRUNETTI**  
Provveditore Regionale A.P. Abruzzo  
**PESCARA**

*per conoscenza,*

**Pres. Simonetta MATONE**  
Vice Capo Vicario del DAP  
**ROMA**

**Al Direttore e Comandante di Reparto**  
Casa Circondariale  
**TERAMO**

**Giuseppe GIANCOLA**  
Segretario Regionale UIL PA Penitenziari  
**SULMONA**

**Oggetto:** Comandante di Reparto o “Caporale di Giornata” ?

***Egregio Presidente,***

in occasione dell’incontro “bilaterale” del 28 febbraio u.s., il portavoce del Co.Fu.P.P. (Comitato Funzionari Polizia Penitenziaria) nel sollecitare ed auspicare un incisivo intervento dell’Amministrazione sull’annosa questione della sperequazione economica-ordinamentale di alcune qualifiche del Corpo di Polizia Penitenziaria rispetto agli omologhi delle altre Forze dell’Ordine, ebbe modo di illustrare la necessità di definire, in modo più pregnante, le funzioni del personale del Ruolo Direttivo con particolare riguardo alla figura del Comandante di Reparto.

Le nostre richieste, evidentemente, avevano un senso, un fine, una ragion d’essere.

Nostro malgrado, in più occasioni ed in più realtà territoriali, dobbiamo prendere atto di atti amministrativi emanati da solerti Dirigenti che mortificano la dignità professionale dei Comandanti di Reparto.

In qualche occasione, come nel caso in specie, ci troviamo a dover prendere atto di veri e propri “mansionari”, che assimilano il Comandante di Reparto più alla figura del “Caporale di giornata” che non, come si converrebbe, ad un Funzionario **responsabile** dell’Area Sicurezza dell’Istituto.

Il Direttore della C.C. di Teramo, infatti, con gli Ordini di Servizio n.164- 182- 183 e 37 (datati rispettivamente 30.11.2011, 20-21.12.2011, e 20.02.2012) pare proprio aver dimenticato (semmai ne abbia conoscenza) quanto statuito dal D.M. 28 gennaio 2004 recante “*Compiti e mansioni degli appartenenti ai Ruoli direttivi – Ordinario e Speciale – del Corpo di Polizia penitenziaria*”.

Tali Ordini di Servizio, a più riprese, mortificano la dignità professionale del Comandante di Reparto, giacchè non solo individuano compiti non pertinenti al grado ed alla funzione quanto ne limitano e ne comprimono l'autonomia decisionale, organizzativa ed operativa.

A nostro avviso, infatti, il Comandante del Reparto non può essere, per esempio, il cassiere del contabile di cassa sol perché questi è presente in sede per due giorni a settimana. Tantomeno può essere individuato come mero preposto ovvero quale responsabile/coordinatore del reparto detentivo.

Parimenti pare appalesarsi anche una indebita ingerenza nella trattazione di materie afferenti esclusivamente a compiti tecnico-operativi della Polizia Giudiziaria, come le attività di controllo degli ambienti e degli effetti (perquisizione). Non di meno possiamo sottrarci dal rilevare come il prefato Dirigente denoti lacune cognitive, ricorrendo ad errata terminologia quando, illegittimamente, intende attribuire la facoltà ad eseguire determinate operazioni agli Agenti ed **Assistenti** (???) di P.G.....

Anche l'aver sottratto, di fatto, al Comandante di Reparto la facoltà di prendere visione di tutte le istanze presentate dal personale di polizia penitenziaria svilisce ruolo e funzioni.

Pare quasi che al Direttore dell'istituto teramano sfuggano (semprechè ne abbia conoscenza) le disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 del precitato D.M.

Appare, quindi, necessario rammentare che per effetto del più volte richiamato Decreto Ministeriale il Comandante di Reparto è **responsabile** dell'Area Sicurezza e tra l'altro deve:

- **coordinare** l'azione e gli interventi operativi che la legge attribuisce al personale del Corpo....;
- **assicurare**, impartendo le necessarie disposizioni, la scrupolosa osservanza ..... delle norme, dei regolamenti, degli ordini ....;

Pertanto si ritiene che le competenze specifiche assegnate al Comandante di Reparto siano ben delineate dall'atto normativo, che in nessun caso un Direttore può (attraverso atti amministrativi) stravolgere, disconoscere e modificare.

Per quanto sopra si invitano il Capo del DAP, il Direttore Generale del Personale e il Provveditore Regionale a voler acquisire gli OO.SS. citati per valutarne congruenza e legittimità, adottando le opportune iniziative, anche di carattere disciplinare, nel caso in cui i predetti atti non siano conformi e rispondenti alle prerogative.

L'occasione è propizia, inoltre, per rappresentare che l'utilizzo del termine “*Autorità Dirigente*” in ragione della qualifica di chi firma l'atto non è prassi corretta, così come già disposto dal Capo del Dipartimento con precorsa circolare.

In attesa di cortese riscontro,  
molti cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
C. Eugenio Sarno

